

Newsletter

Dipartimento Fiscale

Impatto della pandemia Covid-19 sui bilanci relativi all'esercizio 2019

I. Premessa

L'avvicinarsi della data entro cui le assemblee ordinarie devono approvare i bilanci dell'esercizio 2019 – i cui termini sono stati prorogati di 60 giorni ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura-Italia") – implica la necessità per gli amministratori di determinare se e in quale misura gli effetti economici (siano essi negativi o positivi) prodotti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 possano incidere sui relativi principi di redazione e, in specie, sulla possibilità di valutare le attività e passività iscritte in bilancio in una prospettiva di continuità aziendale.

In merito a tali tematiche, occorre infatti rilevare che tanto per i soggetti *OIC adapter*, quanto per i soggetti *IAS adapter*:

- (i) i bilanci sono redatti secondo il principio di competenza, per cui i fatti conosciuti successivamente alla chiusura di un esercizio devono essere rilevati in bilancio solamente se confermano situazioni già in essere alla data di chiusura dell'esercizio; diversamente, se ne deve fornire adeguata informativa in nota integrativa se ritenuti di impatto rilevante; e
- (ii) la valutazione delle attività e passività iscritte in bilancio deve essere effettuata nella prospettiva - se realistica - della continuazione dell'attività aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Nel contesto di incertezza derivante dall'emergenza COVID-19, gli ordinari principi di redazione del bilancio porterebbero inevitabilmente molte imprese all'approvazione di bilanci "anomali" e, in alcuni casi, gli amministratori potrebbero addirittura essere condotti a mettere in discussione l'effettiva possibilità di redigere tali bilanci secondo una prospettiva di continuità aziendale

A tal proposito, risultano di particolare interesse le considerazioni recentemente svolte da Assonime con il Caso n. 5/2020 del 23 aprile 2020.

II. Rappresentazione degli effetti del COVID-19 nel bilancio 2019

Al fine di determinare gli eventuali effetti sui bilanci 2019 dell'emergenza COVID-19 occorre innanzitutto fare riferimento, per i soggetti IAS, al principio contabile internazionale IAS 10 e, per i soggetti OIC, all'articolo 2427, comma 1, n. 22 quater c.c. e al principio contabile nazionale OIC 29.

Sulla base di tali principi contabili – sostanzialmente di analogo tenore - ai fini della valutazione delle attività e passività iscritte in bilancio devono essere considerati unicamente quei fatti (positivi o negativi) che

evidenziano condizioni già esistenti alla data chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Al contrario, i fatti conosciuti successivamente a tale data e che sono sorti dopo la stessa sono di competenza dell'esercizio successivo e, se considerati di impatto rilevante, devono essere oggetto di adeguata informativa in nota integrativa.

Alla luce di tali principi di carattere generale, Assonime (con il menzionato Caso n. 5/2020) evidenzia come lo sviluppo temporale della pandemia e i conseguenti effetti si devono necessariamente collocare nel corso dell'anno solare 2020, posto che: (i) al 31 dicembre 2019 si era solamente a conoscenza del fatto che vi fosse un limitato numero di casi di polmonite ad eziologia non nota in una provincia cinese, senza che fosse ancora confermata la sua trasmissione tra esseri umani; e (ii) in Italia i primi casi di infezione sono stati confermati solo il 30 gennaio 2020 e i primi interventi nazionali di contrasto a tale epidemia sono stati anch'essi emanati a partire dallo scorso mese di gennaio.

Di conseguenza, gli effetti del COVID-19, in quanto di competenza dell'esercizio 2020, non dovrebbero imporre per le imprese italiane alcuna rettifica - neppure ai fini di eventuali *impairment test* - dei conti dei bilanci 2019, bensì unicamente obblighi di natura informativa se e nella misura in cui tali effetti siano considerati di natura rilevante¹.

Ai sensi dei menzionati principi contabili, sia per i soggetti IAS sia per i soggetti OIC, tale obbligo informativo si esplicita nella descrizione della natura di tale fatto o situazione e in una stima dei relativi effetti patrimoniali, economici e finanziari (ovvero la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata).

In particolare, con specifico riferimento all'emergenza COVID-19, secondo Assonime tali informazioni dovrebbero essere solo o principalmente di natura qualitativa, posto che, considerate le attuali condizioni di incertezza, si ritiene estremamente difficile poter effettuare una stima attendibile del relativo impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; ciò anche in considerazione degli innumerevoli fattori e variabili che si dovrebbero a tali fini prendere in considerazione (*e.g.*, in termini di durata della pandemia, della sua diffusione e della tipologia di misure di intervento e contenimento che saranno adottate a livello locale, nazionale o sovranazionale)².

III. La continuità aziendale nei bilanci 2019

Sotto diverso profilo, Assonime analizza come gli effetti del COVID-19 possano incidere altresì sulla possibilità di redigere i bilanci 2019 utilizzando una prospettiva di continuità aziendale.

A tal proposito, sono evidenziate in primo luogo le differenze esistenti tra gli *standard* internazionali e quelli nazionali. Invero:

¹ In tal senso anche la Consob (cfr. Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (*L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, del 20 aprile 2020).

² Al riguardo, si rileva che la Consob (*op. cit.*) ha precisato che in tale contesto possono assumere rilievo anche le informazioni fornite nella relazione sulla gestione (i) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi e (iii) fornendo un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società.

- (i) per i soggetti IAS-*adopter*, lo IAS 1 prevede che un'impresa deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, a meno che - avendo a riferimento un periodo di dodici mesi - la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò; a tali fini, lo IAS 10 precisa inoltre che se, successivamente alla chiusura dell'esercizio, sono assunte decisioni di liquidazione della società o di interruzione dell'attività o non sono previste alternative ragionevoli alla chiusura dell'attività, il bilancio non può essere più redatto secondo una prospettiva di continuità aziendale³; e
- (ii) per i soggetti OIC-*adopter*, l'OIC 11 prevede anch'esso che nella redazione del bilancio, la direzione aziendale debba effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; tuttavia, diversamente da quanto stabilito in ambito IAS, l'OIC 11 prevede che qualora, successivamente alla data di chiusura del bilancio, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, il bilancio dovrà essere in ogni caso redatto nella prospettiva della continuità aziendale (tenendo tuttavia conto del limitato orizzonte temporalmente residuo) e nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

In tale contesto di incertezza si inseriscono le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), il quale, anche al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dell'attuale crisi economica, ha consentito alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale di conservare tale prospettiva anche nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi 2019 (non ancora approvati) e 2020.

In particolare, la norma in esame prevede che le disposizioni previste dallo stesso articolo 7, comma 1, per i bilanci *"in corso al 31 dicembre 2020"*, secondo cui *"la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020"* si applicano anche per i bilanci d'esercizio chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (e quindi soprattutto quelli chiusi al 31 dicembre 2019)⁴.

A tale proposito, tuttavia, Assonime sottolinea come risulti non del tutto chiara la modalità con la quale il modello operativo di cui all'articolo 7, comma 1, debba trovare applicazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, auspicando che sul tema si esprima l'autorità nazionale preposta alla redazione dei principi contabili. Secondo altri commentatori, con tale disposizione normativa il legislatore avrebbe semplicemente previsto che nella redazione dei bilanci 2019 e 2020 la prospettiva della continuità aziendale sia cristallizzata a quella che era la situazione al 23 febbraio u.s. in attesa che il quadro normativo ed economico sia normalizzato, evitando in tal modo che bilanci in esame possano essere redatti secondo criteri anomali o – come definito dalla relazione illustrativa al Decreto Liquidità – "deformati"⁵.

Occorre inoltre rilevare come la disposizione normativa in esame trovi applicazione nei confronti dei soli soggetti OIC facendo esplicito riferimento ai principi di redazione del bilancio di cui all'articolo 2423-bis c.c..

³ A tal proposito, la Consob (*op. cit.*) chiarisce che sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali gli amministratori devono basare le proprie valutazioni su tutte le informazioni disponibili sul futuro relative ad un periodo di almeno dodici mesi successivo alla data di chiusura dell'esercizio, acquisite fino alla data in cui il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio d'esercizio. In tale valutazione, nonché ai fini dell'informativa di bilancio, gli amministratori devono considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.

⁴ Ai sensi del medesimo articolo 7 del Decreto Liquidità, tale criterio di valutazione deve essere specificatamente illustrato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di fornire in nota integrativa le informazioni a tale fine previste dall'OIC 11 in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

⁵ In tal senso, cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *op. cit.*. Resta inteso che se la prospettiva della continuità aziendale viene meno per cause diverse da quelle connesse con l'emergenza COVID-19, i bilanci 2019 e 2020 non potranno beneficiare delle disposizioni del menzionato articolo 7 del Decreto Liquidità.

Ciononostante, come opportunamente osservato da Assonime, anche se tale previsione normativa trova formalmente applicazione nei confronti dei soli soggetti OIC, le indicazioni da essa fornite dovrebbero essere utilizzabili anche dai soggetti IAS, considerata che la finalità generale del provvedimento (ossia, conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo) risponde a un'esigenza comune di tutto il mondo delle imprese.

* * *

Contatti

Raul-Angelo Papotti

Partner – Chiomenti
Responsabile del Dipartimento Fiscale
raul.papotti@chiomenti.net

Massimo Antonini

Partner – Chiomenti
Dipartimento Fiscale
massimo.antonini@chiomenti.net

Antonino Guida

Counsel – Chiomenti
Dipartimento Fiscale
antonino.guida@chiomenti.net

Luca Bazzoni

Senior Associate – Chiomenti
Dipartimento Fiscale
luca.bazzoni@chiomenti.net
